



**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"LUIGI DI MAGGIO"**  
**CORSO ROMA, 119 - SAN GIOVANNI ROTONDO**

**" .....La libertà non esiste senza eguaglianza,  
ma non esistono né eguaglianza né libertà  
senza una profonda coscienza dei doveri cui tutti siamo chiamati ..."**  
(“Dei doveri dell’uomo” di G. Mazzini)

# **REGOLAMENTO D’ISTITUTO**

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

APPROVATO DAI CONSIGLI DI CLASSE

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Tel. Presidenza 0882.456215 - Tel. Segreteria / Fax 0882.456519 – Tel. ITC 0882.411684

sito web: [www.isdimaggio.it](http://www.isdimaggio.it) - e-mail: [FGIS036003@ISTRUZIONE.IT](mailto:FGIS036003@ISTRUZIONE.IT)

Cod. Fisc.: 92047350712 - Cod. MIUR.: IISS: FGIS036003 - ITIS: FGTF03601G - ITC: FGTD036019 - SERALE: FGTF036511

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento d'Istituto, al fine di individuare i doveri, i compiti e i diritti delle diverse componenti scolastiche, è adottato in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti", così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/07 (pubblicato sulla G. U. n.293 del 18/12/07 ed in vigore dal 2/01/2008), dalla C. M. 31/07/08 prot. n. 3602/PO e del T. U. n. 297 del 1994.

Al presente Regolamento potranno essere apportate le modifiche necessarie a garantire il buon funzionamento dell' Istituzione scolastica e l'attuazione delle finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

### PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia .

La Comunità scolastica, interagendo con la comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## PARTE I - REGOLAMENTO ALUNNI

### TITOLO I. DEI DIRITTI DELLO STUDENTE

#### **Art. 1. Diritto alla formazione culturale e professionale**

Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, adeguata all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è assicurato a ogni studente anche attraverso percorsi individualizzati diretti a promuoverne il successo formativo.

#### **Art. 2. Diritto alla riservatezza**

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati nel rispetto del T.U. sulla tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/03).

#### **Art. 3. Diritto all'informazione**

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, alla scelta dei libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla sua carriera scolastica.

All'atto dell'iscrizione, è fornita a ogni studente copia del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità educativa.

#### **Art. 4. Partecipazione alla vita della scuola**

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Le rappresentanze studentesche, nei vari organi collegiali, possono formulare proposte in tema di organizzazione della scuola, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

#### **Art. 5. Studenti stranieri**

L'istituto promuove e favorisce le iniziative dirette a garantire l'inserimento nella comunità scolastica degli studenti stranieri nel rispetto della loro lingua, cultura e religione.

#### **Art. 6. Qualità del servizio educativo-didattico**

E' compito della scuola porre in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente scolastico salubre e sicuro, rispettoso della personalità dello studente, culturalmente stimolante, didatticamente ben organizzato, dotato di adeguate strumentazioni tecnologiche;

- offerte formative aggiuntive e integrative;
- iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
- iniziative per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### **Art. 7. Diritto di riunione e di assemblea**

L'Istituto garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti nel rispetto delle disposizioni normative e del presente Regolamento.

### **TITOLO II. DEI DOVERI DELLO STUDENTE**

#### **Art.8. Frequenza e studio**

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni;
- partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo al dialogo educativo, garantendo a ciascun componente della classe l'opportunità di esprimersi liberamente;
- manifestare all'insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto strategie opportune per superare l'ostacolo;
- non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo;
- portare sempre con sé tutto il materiale necessario (libri, quaderni, vocabolari, materiale da disegno, divisa per l'educazione fisica);
- acquisire, in caso di assenza, informazioni in modo opportuno e completo sulle attività svolte e sugli argomenti trattati;
- partecipare, al bisogno, a tutte le attività di recupero promosse dalla scuola.

#### **Art.9. Comportamento**

E' dovere degli studenti, nell'ambito di tutte le attività scolastiche, dentro e fuori l'Istituto, tenere un contegno corretto, educato e responsabile. Lo studente è tenuto a:

- essere rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola;
- rispettare gli orari scolastici;
- uscire dall'aula, durante le lezioni, solo se autorizzato dall'insegnante dell'ora;
- non allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora;
- mantenere un comportamento corretto al cambio dell'ora, nel corso degli spostamenti dalle aule ai laboratori, alle palestre e viceversa, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche;
- non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto o durante le pause di lezione;
- non usare espressioni volgari, non bestemmiare;
- non fumare in tutti i locali della scuola;
- non utilizzare, durante le attività didattiche in classe e nei laboratori, telefoni cellulari e altri dispositivi (ad es. lettori MP3, videogame ecc.) che possano rappresentare elemento di distrazione, sia per chi lo usa che per i compagni e, dunque, disturbo per il regolare svolgimento delle attività. In caso d'infrazione gli apparecchi potranno essere sequestrati dal docente, depositati in presidenza e riconsegnati personalmente ai genitori. I familiari possono comunicare telefonicamente con gli alunni attraverso la segreteria. Gli alunni possono telefonare a casa dai telefoni della scuola, previa autorizzazione degli insegnanti ed in caso di effettiva necessità;
- osservare il regolamento per l'accesso e l'utilizzo dei distributori automatici di bevande e alimenti;
- osservare, nei laboratori e nelle palestre, le norme richiamate nelle apposite tabelle e/o illustrate, all'inizio dell'anno dai docenti responsabili;
- accedere al cortile dell'Istituto con moto e autovetture, usando prudenza, parcheggiando in maniera corretta e non intralciando l'accesso;
- non entrare nella sala insegnanti;
- non manomettere il registro di classe, né alcun altro documento della scuola, in quanto atti ufficiali;
- avere la massima cura nell'uso degli arredi, degli strumenti e delle macchine e segnalare immediatamente all'insegnante i danni e le rotture rilevate;
- non arrecare danni al patrimonio scolastico;
- osservare le misure di sicurezza ed eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico.

#### **Art. 10. Orario**

Ogni allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni, a osservare l'orario scolastico e a presentarsi puntualmente in aula. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.10. Gli alunni devono trovarsi in classe alle ore 8:05. Gli alunni pendolari possono entrare fino alle 8:15. Il termine delle lezioni è fissato alle ore 13.00 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e alle ore 13.50 nei giorni martedì e giovedì (venerdì solo per le seconde alle ore 13.50). Per gli alunni pendolari è autorizzata l'uscita anticipata in base all'orario dei mezzi pubblici.

#### **Art. 11. Ritardi – Entrata alla seconda/terza ora**

L'entrata in ritardo e l'ingresso alla seconda o massimo alla terza ora di lezione sono da considerarsi un fatto eccezionale. Se arriva in ritardo, l'alunno è ammesso alle lezioni solo al termine dell'ora di lezione, al fine di evitare l'interruzione del regolare svolgimento delle attività già iniziate.

Il rilascio del permesso per entrare in ritardo compete ai Collaboratori delegati dal Dirigente Scolastico.

Nell'attesa l'alunno ritardatario è trattenuto nell'atrio esterno dell'Istituto, fermo restando l'obbligo di non allontanarsi. Se l'alunno non osserva quest'ultima disposizione, la scuola declina ogni responsabilità.

Ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà dell'alunno e relativi solo agli studenti fuori sede, possono essere valutati dal D. S.

In ogni caso, il ritardo va giustificato dal genitore o da chi ne fa le veci, entro il giorno successivo e utilizzando il libretto delle giustificazioni, nella parte relativa alle entrate/uscite fuori orario.

Se l'alunno omette la giustificazione per il secondo giorno successivo al ritardo, è ammesso in classe solo previa esplicita autorizzazione del collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico. In tal caso, nei confronti dell'alunno, è applicato il provvedimento di ammonizione scritta di cui all'art. 20 lett. b) del Regolamento disciplinare. Un numero massimo di tre ammonizioni per mancata giustificazione, può determinare, in sede di scrutinio, la riduzione di un punto del voto di condotta.

Allo studente è consentito, per motivi particolari e specifici e con preventiva richiesta scritta dei genitori, entrare dopo l'inizio ordinario delle lezioni entro e non oltre l'inizio della seconda e/o terza ora di lezione. La richiesta, fatta utilizzando l'apposita sezione del libretto delle giustificazioni, deve essere debitamente motivata, firmata dal genitore e inoltrata al D. S. o al collaboratore delegato.

Ogni quadrimestre sono tollerati al massimo 10(dieci) tra ritardi e ingressi al secondo e/o terzo periodo di lezione; oltre tale limite, l'alunno è ammesso alle lezioni solo se accompagnato personalmente dal genitore.

I ritardi e le entrate fuori orario sono riportati, sul registro delle assenze da parte del coordinatore, registrate sulla scheda personale e calcolati nel computo delle assenze complessive dello studente.

#### **Art. 12. Uscita anticipata**

L'uscita prima del termine regolare delle lezioni è da considerarsi fatto eccezionale.

Per motivi particolari e specifici, l'alunno può uscire anticipatamente. La richiesta, fatta utilizzando l'apposita sezione del libretto delle giustificazioni, deve essere debitamente motivata, firmata ed inoltrata al D.S. o a un suo collaboratore delegato, durante la prima ora di lezione. L'autorizzazione è annotata sul registro di classe.

L'alunno minorenni è autorizzato a uscire anticipatamente solo se prelevato, personalmente, dal genitore.

Ogni quadrimestre sono tollerati al massimo quattro uscite anticipate, le quali, riportate e sulla scheda personale, sono calcolate nel computo delle assenze complessive dello studente.

#### **Art. 13. Assenze**

L'alunno, assente dalle lezioni, deve essere giustificato, dal genitore il giorno del rientro a scuola. La giustificazione deve avvenire unicamente utilizzando il libretto delle giustificazioni, nella parte relativa alle assenze, con l'indicazione dei motivi. La firma deve essere apposta dallo stesso genitore che ha provveduto al deposito della propria firma al momento del ritiro del libretto presso la segreteria.

Per le assenze di durata superiore a cinque giorni dovute a malattia, alla giustificazione deve essere allegata la certificazione medica attestante l'idoneità alla frequenza.

Le assenze superiori a cinque giorni dovute a motivi diversi dalla malattia devono essere giustificate personalmente dai genitori.

In caso di assenza per manifestazioni studentesche e/o scioperi, la giustificazione, sul libretto personale, deve contenere la dichiarazione del genitore di conoscere il motivo (adesione allo sciopero e/o alla manifestazione) dell'assenza del figlio. Nel caso di assenze collettive ingiustificate o di scioperi e manifestazioni non organizzate, il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di richiedere la giustificazione personale da parte del genitore.

Le assenze di giorni non consecutivi vanno giustificate singolarmente.

La giustificazione delle assenze è di competenza dell'insegnante di classe in orario alla prima ora.

Se l'alunno omette la giustificazione per il secondo giorno successivo all'assenza, è ammesso in classe solo previa esplicita autorizzazione del Collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico. In tal caso, nei confronti dell'alunno, è applicato il provvedimento di ammonizione scritta di cui all'art. 20 lett. b) del Regolamento disciplinare. Un numero massimo di tre ammonizioni per mancata giustificazione, può determinare, in sede di scrutinio, la riduzione di un punto del voto di condotta.

Ai genitori che hanno dato l'autorizzazione sarà inviato un messaggio SMS e/o un'email con la comunicazione dell'assenza.

In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, il genitore può chiederne duplicato dietro il pagamento di euro 5,00 (cinque).

A norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 122 del 2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello dell'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale; il superamento di tale limite comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Nel computo delle assenze sono da considerare non solo le ore dei giorni di assenza totale dalle lezioni, ma anche quelle relative alle entrate e uscite fuori orario. La scuola può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale.

#### **Art. 14. Riduzione d'orario**

Per l'intera classe non sono previste riduzioni d'orario (in ingresso ed/o in uscita) superiori alle due ore, se non in casi eccezionali, comunque, comunicati alla famiglia il giorno prima.

#### **Art. 15. Disposizioni per gli studenti maggiorenni**

Tutte le disposizioni previste in materia di ritardo, assenze ed entrate e/o uscite fuori orario valgono anche per gli studenti maggiorenni. I genitori di questi ultimi, che non intendono intervenire nella giustificazione dei ritardi, delle assenze, delle entrate e/o uscite fuori orario del proprio figlio, sono tenuti a rilasciare alla scuola apposita dichiarazione scritta e sottoscritta al momento del ritiro del libretto delle giustificazioni. In tal caso, l'alunno maggiorenne giustifica i ritardi, le assenze e le entrate e/o uscite fuori orario personalmente, apponendo la propria firma sul libretto.

In ogni caso, la scuola si riserva di:

- richiedere allo studente la documentazione relativa alle personali esigenze e/o giustificazioni addotte alla Dirigenza scolastica;
- valutare la serietà dei motivi addotti prima di prendere ogni decisione in ordine a quanto in oggetto;
- informare la famiglia su tutti i ritardi, le assenze, le entrate e/o uscite fuori orario e ogni altra notizia relativa all'andamento didattico – disciplinare del figlio.

Uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni senza regolare autorizzazione costituisce grave infrazione disciplinare.

### **TITOLO III. ASSEMBLEE**

#### **Art. 16. Assemblea di classe**

L'assemblea di classe può aver luogo una volta al mese, nel limite di un periodo di lezione. La richiesta di assemblea, sottoscritta dai rappresentanti di classe e corredata dalla firma, per presa visione, dell'insegnante dell'ora coincidente con l'orario dell'assemblea, va presentata, unitamente all'ordine del giorno, al Dirigente scolastico o a un suo delegato, almeno cinque giorni prima della data richiesta. La concessione dell'assemblea viene annotata sul registro di classe.

L'insegnante in orario deve vigilare sul regolare svolgimento dell'assemblea ed ha il potere di sospendere la stessa, in caso di comportamento scorretto, disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche delle altre classi ed, inoltre, nel caso di trattazione completa degli argomenti previsti all'o. d. g. Il verbale dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, dopo la lettura alla classe, è consegnato al D. S. o al docente delegato. La mancata consegna del verbale, al termine dell'assemblea, comporta la non autorizzazione dell'assemblea nel mese successivo.

#### **Art.17. Assemblea d'Istituto**

Gli studenti hanno diritto a un'assemblea d'istituto al mese, in orario di lezione, della durata massima di quattro ore, a decorrere dal secondo periodo di lezione.

Gli studenti possono richiedere distintamente un'assemblea per l'ITT Di Maggio e una per l'ITE Amaduzzi, come pure una per il biennio e una per il triennio.

L'assemblea d'Istituto è concessa dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante delegato, su richiesta del Comitato studentesco o del 10% degli alunni.

La richiesta di assemblea, corredata dell'ordine del giorno, deve essere presentata al D. S. o a un suo delegato almeno cinque giorni prima della data prevista.

L'assemblea è concessa mensilmente e, possibilmente, in giorni della settimana diversi da quelli già utilizzati.

L'assemblea non può essere richiesta nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

Dell'assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente e consegnato alla Dirigenza scolastica o all'insegnante delegato.

La mancata consegna del verbale comporta la non autorizzazione dell'assemblea nel mese successivo.

## PARTE II. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

### Art. 18. Finalità e principi in materia di applicazione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al:

- rafforzamento del senso di responsabilità;
- al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

**La responsabilità disciplinare è personale.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna sanzione disciplinare può essere applicata se non previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre:

- temporanee;
- proporzionate all'infrazione disciplinare;
- ispirate al principio di gradualità;
- ispirate al principio della riparazione del danno (l'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati);
- comminate tenendo conto della situazione personale dello studente.

Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono:

- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di riordino di locali o laboratori della scuola;
- attività di supporto alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico;
- assistenza agli studenti svantaggiati;
- attività di documentazione e ricerca;
- altra attività individuata dal Consiglio di classe.

Ogni provvedimento disciplinare deve specificare, in maniera chiara, le motivazioni che hanno reso necessaria l'adozione dello stesso.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c. p.

In caso di arresto, il Dirigente scolastico applica immediatamente la sospensione cautelare e convoca il Consiglio di classe, il quale decide nel termine di 7 giorni dalla data della sospensione, applicando la sanzione prevista dall'art. 20 lett. e) del presente Regolamento.

### Art.19. Tipologie di sanzioni disciplinari e organi competenti

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento e in applicazione del comma 1 dell'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249, modificato dal D. P. R. 21. 11. 2007 n. 235, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) **il richiamo verbale da annotare sul registro di classe (nota disciplinare)** irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- b) **la censura verbale da annotare sul registro di classe (ammonizione)** irrogata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, a seguito di nota disciplinare di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- c) **l'individuazione di un'attività a favore della comunità scolastica** (tra quelle individuate nell'art. 19 del presente regolamento), disposta dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe, con annotazione sul registro di classe anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla;
- d) **l'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica, per un periodo **non superiore a cinque giorni**, disposta dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe;
- e) **l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra sei e quindici giorni**, disposto dal Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti (fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi);
- f) **l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni**, disposto dal Consiglio d'Istituto;
- g) **l'allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico**, disposto dal Consiglio d'Istituto;
- h) **l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**, adottate dal Consiglio di Istituto.

La sanzione di cui al punto g) potrà essere applicata previa esplicitazione dei motivi per cui non siano stati esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico. In ogni caso si dovrà verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme generali in materia di frequenza scolastica, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato.

### Art. 20. Comportamenti configuranti mancanze disciplinari e relative sanzioni

a) **Nota disciplinare.**

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, da annotare sul registro di classe (**nota disciplinare**) irrogato dal docente, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- ritardo in classe all'inizio di ogni ora di lezione;
- scarsa diligenza e puntualità nel lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne);
- disturbo lieve delle attività didattiche;
- mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, tuta e scarpe da ginnastica, materiale da laboratorio ecc.);
- lievi violazioni non intenzionali delle norme di sicurezza;
- atteggiamenti scorretti.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore del consiglio di classe. Il provvedimento non è impugnabile.

**b) Ammonizione scritta. Comunicazione alla famiglia**

Gli studenti potranno essere soggetti ad **ammonizione scritta**, annotata sul registro di classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e comunicata alla famiglia in presenza di:

- recidiva dei comportamenti sanzionati nella lett. a);
- atteggiamenti reiterati di scorrettezze (utilizzo di termini volgari ed offensivi) verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne);
- disturbo continuo delle attività didattiche;
- lancio di oggetti non contundenti;
- assenze e/o ritardi non giustificati;
- utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell'ambito dell'attività didattica. In tale caso si applica anche quanto disposto dall'art.9;
- mancato rispetto dei regolamenti di laboratori, palestre e distributori automatici di bevande;
- danni colposi ai locali, agli arredi e al materiale della scuola e di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento danni;
- falsificazione delle firme dei genitori;
- violazioni non intenzionali delle norme di sicurezza;
- fumo nei locali chiusi dell'Istituto. In tale ultima ipotesi sarà applicata la multa di 30,00 euro, ai sensi della normativa vigente.

**c) Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni. Comunicazione alla famiglia.**

Gli studenti potranno essere allontanati da scuola da uno a cinque giorni, con provvedimento comunicato alla famiglia e adottato dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe, in caso di:

- recidiva dei comportamenti sanzionati nella lett. b);
- disturbo grave e continuo delle attività didattiche;
- allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto;
- violazione intenzionale delle norme di sicurezza;
- danno doloso alle attrezzature e/o strutture scolastiche. In tal caso è previsto anche il risarcimento del danno;
- alterazione di risultati delle verifiche scritte e/o pratiche;
- falsificazione delle firme del D. S. e dei docenti.

**d) Allontanamento dalla comunità scolastica da sei a quindici giorni. Comunicazione alla famiglia**

Gli studenti potranno essere allontanati da scuola da sei a quindici giorni, con provvedimento comunicato alla famiglia e adottato dal Consiglio di classe, allargato a tutte le sue componenti, in caso di :

- recidiva dei comportamenti sanzionati nella lett. c);
- violenza verbale, con offese gravi alla dignità delle persone;
- introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti;

**e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Comunicazione alla famiglia**

Gli studenti potranno essere allontanati dalla comunità scolastica per un periodo superiore quindici giorni, con provvedimento, comunicato alla famiglia e adottato dal Consiglio d'Istituto, in presenza di:

- reati che violino il rispetto e la dignità umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiuria, reati di natura sessuale ecc.);
- concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, pericolosità sociale ecc.).

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente accertati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni. Comunicazione alla famiglia**

Gli studenti potranno essere allontanati dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con provvedimento del Consiglio d'Istituto, comunicato alla famiglia, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- inattuabilità di interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**g) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto f) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi .

#### **h) Esami di Stato**

Le sanzioni, per le mancanze commesse durante la sessione d'esame, sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

#### **Art. 21. Estensione delle sanzioni**

Le sanzioni di cui all'art. 20 lett. a) – f) si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, gite d'istruzione.

#### **Art. 22. Conversione delle sanzioni**

Nei casi previsti dall'art. 20, lett. c) e d), il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica (che possano utilmente costituire una riparazione). Le attività potranno essere individuate tra quelle indicate all'art. 19 del presente Regolamento disciplinare. La possibilità di tali conversioni è demandata alla discrezionalità del Consiglio di classe che ne valuterà l'opportunità in ogni singolo caso.

#### **Art. 23. Termine per l'irrogazione delle sanzioni e per l'impugnazione**

I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 20 lett. c), d), e), f), g) devono concludersi entro 10 giorni dalla data della contestazione del fatto.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 20 lett. c), d), e), f), g) , è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di Garanzia sotto istituito, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro 10 giorni dalla sua presentazione. In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

#### **Art. 24. Organo di Garanzia**

L'Organo di Garanzia per le impugnazioni è così composto:

- il Dirigente scolastico, cui spetta la funzione di Presidente;
- un genitore, designato dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti in esso presenti;
- uno studente, designato tra i rappresentanti d'Istituto;
- due docenti, designati dal Collegio dei docenti;

Per tutte le componenti sono designati membri ordinari e supplenti.

Qualora uno o più membri dell'Organo di Garanzia siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti dal membro supplente.

L'organo di garanzia resta in carica tre anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio d'Istituto o qualora l'alunno e/o i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sulle controversie e /o violazioni in ordine all'applicazione del presente Regolamento e sulle violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse richiamato nel presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio d'Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente Regolamento disciplinare, per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

#### **Art. 25. Organo di garanzia Regionale**

Contro le decisioni adottate, a norma dell'art. 24, comma 3, dall'Organo di Garanzia, è ammesso reclamo dinanzi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine di 15 giorni.

### **PARTE III - REGOLAMENTO PER USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'INTEGRAZIONE CULTURALE**

#### **Art. 26. Oggetto**

Il presente regolamento, redatto in conformità alle Circolari Ministeriali n. 291 del 14/10/92 , n. 623 del 2/10/96, al D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999, la nota prot. N. 1902 del 20 settembre 2002, si applica a:

- viaggi d'integrazione culturale in località italiane ed estere;
- visite guidate /uscite didattiche durante le ore curricolari o di una giornata presso mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico artistico e parchi naturali;
- viaggi connessi ad attività sportive;
- scambi culturali all'estero e /o soggiorni- studio;
- adesioni ad iniziative promosse dal M. I. U. R. o da altri enti istituzionali.

I viaggi di istruzione, le visite di istruzione e gli scambi culturali nel regolamento verranno nel seguito riassunti e citati con il nome di attività.

La programmazione e la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, degli scambi e dei soggiorni studio programmati dal Consiglio di classe o dal docente rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e fanno parte integrante del P. O. F. d'Istituto.



### **Art. 27. Finalità**

Le attività descritte all'art.1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno considerate parte integrante delle lezioni. Esse devono dimostrare, in forma non generica, di essere indirizzate alle seguenti cognitive e formative:

- socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno;
- sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole;
- conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico- scientifico dell'Italia e dell'Europa;
- conoscenza delle istituzioni pubbliche;
- approfondimento dei programmi scolastici;
- perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere;
- orientamento scolastico in uscita.

### **Art. 28. Partecipazione**

La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le stesse devono perseguire, è estesa a tutti gli studenti. La partecipazione minima deve essere di due terzi dei componenti la classe.

Gli alunni di una classe devono essere accompagnati da almeno un docente della stessa classe.

### **Art.29. Responsabilità della programmazione**

Il Consiglio di Classe, in osservanza alle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, è l'organo preposto all'ideazione e programmazione delle attività descritte all'art. 1 ed è responsabile che le finalità e le mete proposte siano conformi a quanto stabilito dall'art. 2.

### **Art. 30. Progettazione e sue fasi**

**Fase 1.** Nei mesi di ottobre/novembre, in conformità con la programmazione didattica annuale, i singoli Consigli di classe individuano le mete, identificano gli obiettivi e i contenuti culturali delle stesse e inseriscono le attività individuate nella programmazione annuale della classe.

**Fase 2.** Gli stessi Consigli di classe delibereranno sulle attività, sul periodo di realizzazione e sui docenti accompagnatori nei consigli di fine novembre/primi di dicembre, in occasione dell'insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, i quali potranno, in quella sede, formulare proposte, con l'indicazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

E' necessario il rispetto dei tempi per favorire l'impegno, da parte dell'Ufficio Tecnico, nei contatti con le agenzie e l'organizzazione generale del viaggio.

**Fase 3.** I docenti coordinatori di classe si occuperanno della raccolta delle adesioni e delle quote di partecipazione degli alunni della propria classe. Le funzioni strumentali al POF di "Assistenza ad alunni e docenti" coordineranno le attività dei vari consigli di classe coinvolti e si occuperanno della organizzazione per quanto riguarda gli aspetti didattici e culturali.

In presenza di tutti gli elementi previsti dal regolamento, l'attività, una volta approvata, non può subire modifiche né riguardo all'itinerario e al programma né all'abbinamento con le altre classi.

### **Art. 31. Durata e periodo di effettuazione**

Il periodo massimo utilizzabile per le attività previste nel presente Regolamento è di sei giorni di lezione per ogni classe. In linea di massima si indicano viaggi di:

- un solo giorno per le classi prime;
- due giorni per le classi seconde;
- massimo quattro giorni per le classi terze e quarte;
- massimo sei giorni per le classi quinte.

In presenza di un progetto DIDATTICO ARTICOLATO, la durata del viaggio delle classi può essere flessibile.

L'effettuazione delle visite e dei viaggi dovrà avvenire nel periodo tra febbraio e aprile, in modo da non intralciare il buon funzionamento dell'attività didattica, tranne che per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche, partecipazione a manifestazioni e/o eventi culturali specifici.

Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività evitando sovrapposizioni e si concluderanno entro un mese prima del termine delle lezioni, indicativamente nella prima settimana di maggio.

Non rientrano nella presente disposizione le uscite che sono effettuate all'interno dell'orario di funzionamento della scuola.

### **Art. 32. Limiti di spesa**

Al fine di garantire la massima adesione degli studenti, ciascun consiglio di classe potrà concordare con i rappresentanti dei genitori e degli studenti un limite di spesa massimo per ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento.

Il Consiglio d'Istituto può deliberare di concedere un contributo fino ad un massimo del 50% della quota di partecipazione, per uno o due studenti per ogni viaggio di istruzione che abbiano fatto una richiesta scritta, motivata e documentata.

Nel caso di quota di partecipazione particolarmente elevata si dovrà, con un sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole di almeno l'80% delle stesse.

### **Art. 33. Docenti accompagnatori**

La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori, nel numero di uno ogni quindici studenti partecipanti e di un supplente ogni due accompagnatori. Essi devono essere individuati tra i docenti delle classi partecipanti al viaggio di istruzione con l'obbligo della presenza di almeno un docente facente parte del consiglio della classe interessata. Il docente accompagnatore può anche rappresentare più di una classe.

## Parte IV - REGOLAMENTO DOCENTI

### Art. 34. Funzione docente.

1. La funzione docente, attraverso il processo di insegnamento-apprendimento, è volta a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e dal Piano dell'offerta formativa dell'Istituto.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto con le altre componenti della comunità scolastica, elaborano e attuano il Piano dell'offerta formativa.

### Art. 35. Diritti del docente.

I docenti hanno diritto di:

1. essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;
2. essere liberi nella scelta delle proposte didattiche, in linea con le indicazioni contenute nella programmazione dei dipartimenti interdisciplinari e nella programmazione dei Consigli di classe e con gli obiettivi individuati dal piano dell'offerta formativa;
3. partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

### Art. 36. Doveri del docente

I docenti, per mantenere alto il livello di efficacia ed efficienza dell'azione formativa, hanno il dovere di:

1. rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica;
2. comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico – formativi e i contenuti delle discipline;
3. fornire spiegazioni dettagliate, ripetute ciclicamente ed ampliate progressivamente;
4. controllare assiduamente l'avvenuta comprensione ed assimilazione dei contenuti attraverso domande in classe e controllo dello studio personale e/o del lavoro svolto a casa;
5. guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che l'errore non è momento puramente negativo della loro prestazione, ma è dalla consapevolezza e dall'accettazione di esso che inizia il cammino di miglioramento;
6. stabilire, con un anticipo di almeno tre giorni, le date di svolgimento delle verifiche scritte e/o pratiche previste, comunicarle agli alunni e riportarle sul registro di classe;
7. concordare, nell'ambito della stessa classe, le verifiche scritte e/o pratiche con i docenti delle altre materie, in modo da evitare, se possibile, lo svolgimento di più prove nello stesso giorno;
8. eseguire la correzione delle verifiche scritte e/o pratiche da restituire agli alunni in tempi ragionevolmente brevi (massimo due settimane dal loro svolgimento) e comunque tali da non vanificare l'effetto positivo della correzione sul processo di apprendimento;
9. registrare (presso la segreteria didattica) gli elaborati corretti, entro la fine del quadrimestre;
10. comunicare con chiarezza le valutazioni (scritte, orali e pratiche), esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione, riportarle sul registro personale e su quello on line;
11. adottare, nei confronti dei ragazzi, metodologie relazionali comuni ed avere un atteggiamento disponibile al dialogo, ma fermo nell'imporre il rispetto delle regole e l'osservanza del dovere di studiare;
12. mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione e collaborazione per migliorare l'efficacia del processo di apprendimento e di formazione.

### Art. 37. Disposizioni per i docenti.

1. Il rispetto dell'orario di servizio costituisce per tutto il personale docente un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell'Amministrazione, determina anche disagio per gli studenti.
2. I docenti devono trovarsi in Istituto 5 minuti prima che cominci la propria lezione; gli insegnanti della prima ora devono essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio della lezione per attendere gli studenti.
3. Il docente della prima ora è tenuto ad annotare sul registro di classe e sul suo registro personale gli alunni risultati assenti all'appello, a controllare quelli assenti nel giorno precedente e a segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente segnalerà al D. S. o al suo delegato il nominativo dell'alunno che, dopo due giorni dall'assenza e/o ritardo, continui ad essere sprovvisto di giustificazione.
4. Tutti i docenti sono tenuti a firmare il registro di classe, ad annotare gli argomenti sviluppati, a riportare sul registro personale e su quello on line le valutazioni delle verifiche (orali e/o scritte-pratiche) fatte, a registrare presso la segreteria didattica gli elaborati corretti. I registri personali, debitamente compilati in ogni loro parte, devono rimanere nel cassetto personale a disposizione della Dirigenza scolastica.

5. Di norma, a partire dal secondo periodo, è consentito far uscire non più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati.
6. Tutti i docenti sono tenuti a non autorizzare le uscite degli alunni negli ultimi cinque minuti del periodo delle lezioni.
7. I docenti dell'ultima ora non devono consentire che gli alunni escano dalle aule prima del suono della campanella.
8. Tutti i docenti possono autorizzare l'utilizzo dei distributori automatici di bevande ed alimenti tra le 9.10 e le 12.10 e devono vigilare sul divieto, imposto agli alunni, di portare cibi e bevande in aula.
9. Gli alunni non possono essere lasciati soli; il docente, soltanto in casi eccezionali, può affidare la classe al collaboratore scolastico e informare il Dirigente scolastico del grave motivo che impedisce la prosecuzione della lezione.
10. Il cambio dei docenti deve sempre avvenire con la maggiore celerità possibile. I docenti che, per ragioni didattiche, trasferiscono la classe nei laboratori e nelle palestre sono tenuti ad accompagnare la stessa all'inizio e al termine della lezione.
11. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo nelle aule e in tutti gli altri locali dell'Istituto. Chiunque violerà il divieto, incorrerà nelle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
12. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione e durante le riunioni degli organi collegiali.
13. Durante l'assemblea di classe l'insegnante in orario deve vigilare sul regolare svolgimento dell'assemblea ed ha il potere di sospendere la stessa, qualora il comportamento degli alunni sia scorretto, arrechi disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche delle altre classi ed, inoltre, nel caso in cui siano stati trattati tutti gli argomenti previsti all'o. d. g.
14. Tutti i docenti sono tenuti ad attenersi alle norme vigenti in materia di segretezza e tutela della riservatezza.